


N. [REDACTED] REG.SEN.  
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2009, proposto dal signor [REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n.266, presso l'avv. Angelo Fiore Tartaglia, che lo rappresenta e difende per mandato;

***contro***

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

***avverso***

il provvedimento con cui, il 13.5.2005, se ne è disposto il collocamento in congedo ai sensi dell'art.31 (e non, come da lui auspicato, dell'art.29) della legge n.599/54.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 4.11.2009 (relatore, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi), i difensori delle parti (come da apposito verbale);

Ritenuto e considerato quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, l'ex Caporal Maggiore dell'Esercito XXXXXXXXXX ha impugnato il provvedimento con cui (il 13.5.2005) se ne è disposto il collocamento in congedo ai sensi dell'art.31 – anziché, come da lui auspicato, dell'art.29 – della legge n.599/54.

La causa (dopo l'adozione di una pronuncia interlocutoria rimasta ineseguita) è passata in decisione all'esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 4.11.2009.

In tale occasione; constatatosi che l'Amministrazione intimata non ha ottemperato alla richiesta (rivolatale, appunto, in sede istruttoria) di fornire documentati chiarimenti in ordine a quanto asserito dal ricorrente, si rileva come – allo stato degli atti – l'impugnata determinazione direttoriale risulti (quanto meno) insufficientemente motivata.

Non è, infatti, dato comprendere (leggendo le, scarse, premesse del cennato provvedimento) quali possano esser state le ragioni che hanno indotto l'organo procedente a non tenere conto (ai fini di cui

trattasi) del fatto che l'infermità per la quale il [REDACTED] era stato giudicato permanentemente inidoneo a "portare le armi" era stata – a sua volta – riconosciuta dipendente da causa di servizio.

In ogni caso; a fronte della copiosa documentazione prodotta – a sostegno delle sue tesi – dal soggetto in questione, il comportamento ostruzionistico tenuto nella circostanza dalla p.a. appare del tutto ingiustificato: ed (anche a prescindere da quanto testé evidenziato) è, pertanto, tale da indurre il Collegio a far applicazione del disposto dell'art.116, 2° comma, c.p.c..(Che, com'è noto, autorizza il giudice a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti).

E' solo da aggiungere che, se la questione controversa fosse (stata) "di diritto soggettivo" (e non, come in effetti è, "di interesse legittimo"), vi sarebbero (stati) tutti gli estremi per richiamare – pervenendosi alle medesime conclusioni – l'art.2697 c.c.: che, com'è altresì noto, fa carico al convenuto di provare l'esistenza dei fatti estintivi o impeditivi delle pretese attoree.

Con queste doverose precisazioni (e con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), il Collegio stesso non può che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;
- condanna la resistente delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa, di cui sono fatte salve le ulteriori determinazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 4 novembre 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO